



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 74 del 16 dicembre 2019

O G G E T T O: Concessione in uso immobile con area di corte sito in Tarquinia in loc. Cavone a favore delle eredi dell'utente Marini Alessandra. Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di dicembre, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva, Signori:

- | | | | |
|----|-----------|---------|------------|
| 1. | BORZACCHI | Sergio | Presidente |
| 2. | GUARISCO | Marco | Assessore |
| 3. | QUATRINI | Alessia | Assessore |
| 4. | TOSONI | Alberto | Assessore |

All'appello nominale risulta assente l'Assessore QUATRINI.

Partecipa il Segretario Dott. Rossano CEA che redige il verbale di seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sergio BORZACCHI prosegue la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Alberto Tosoni sottopone all'attenzione della Giunta Esecutiva la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tecnico

OGGETTO: Concessione in uso immobile con area di corte sito in Tarquinia in loc. Cavone a favore delle eredi dell'utente Marini Alessandra. Determinazioni.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- questa Università Agraria annovera nel proprio patrimonio un immobile sito in Comune di Tarquinia in loc. Cavone al Km 4,300 della S.S. Aurelia Bis censito al Catasto al Foglio 93 particella 82 - Cat. A/3 articolato in piano seminterrato con due locali e WC con superficie di mq. 58 e un piano terra di n. 3 vani oltre cucina e bagno con superficie di mq. 140 oltre terrazza con superficie di mq. 21;
- l'immobile è completato da un'area cortilizia di pertinenza di mq. 2.615 circa;
- l'immobile, risalente a data antecedente al 1967, si configurava in origine come un casale rurale in rovina ed è stato ristrutturato nella prima metà degli anni novanta (con l'autorizzazione del Comune di Tarquinia) dal Sig. Stefanelli Luigi, utente dell'Ente deceduto in data 16.04.2017 e quindi detenuto dalla vedova Sig.ra Marini Alessandra, alla quale è stata trasferita la concessione dell'adiacente quota di terreno contrassegnata con il n. 10/2 in loc. Cavone;
- a seguito di colloqui intercorsi in occasione dell'incontro tenutosi il 19.09.2018 presso la sede di questo Ente con la detentrica dell'immobile sopra descritto Sig.ra Marini Alessandra a tal fine convocata con nota prot. n. 1309 del 5.09.2018, è emersa la disponibilità a regolarizzare la propria posizione, atteso che il Servizio Tecnico dell'Ente ha comunicato il proposito di imporre un canone di concessione relativo all'immobile in loc. Cavone;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 917 del 20.06.2018 concernente la ricognizione di alcuni immobili insistenti sui terreni di demanio civico di questo Ente, tra i quali l'immobile di cui alle premesse, nota nella quale rappresenta l'esigenza di applicazione di un canone di concessione diverso ed ulteriore rispetto al canone di concessione già applicato per la quota di terreno in concessione su parte della quale insiste di norma l'immobile;

VISTA la corrispondenza interlocutoria intercorsa con la Sig.ra Marini Alessandra di cui alle note prot. n. 1309 del 5.09.2018, prot. n. 1415 del 27.09.2018, prot. n. 1776 del 15.11.2018 e prot. n. 1973 del 14.12.2018, corrispondenza alla quale la Sig.ra Marini, tramite le di Lei figlie, ha replicato confermando la disponibilità ad addivenire ad un rapporto di concessione in relazione all'immobile detenuto sito in loc. Cavone, da ultimo con comunicazione rimessa via e-mail e acquisita al protocollo in data 18.12.2018 con n. 1989;

APPRESO dalle repliche di cui sopra che l'immobile necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria e che pertanto sarebbe stata volontà della Sig.ra Marini Alessandra e delle di Lei figlie addivenire ad una concessione pluriennale dell'immobile trasferibile anche agli eredi;

ATTESO che, nelle more della definizione di un rapporto di concessione dell'immobile che risultasse di mutua soddisfazione e convenienza delle parti, la Sig.ra Marini Alessandra è deceduta in data 12.10.2019;

PRESO ATTO che le figlie della Sig.ra Marini Alessandra, Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia, hanno espresso la volontà di continuare a condurre l'immobile in loc. Cavone, che necessita peraltro di importanti interventi di manutenzione, confermando il proposito di definire un rapporto di concessione;

RILEVATA la volontà di fare oggetto di concessione a favore delle figlie ed eredi della Sig.ra Marini Alessandra, Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia, il sopramenzionato immobile sito in loc. Cavone con annessa area di pertinenza, concessione che avrà durata di anni sette con decorrenza già dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2025, rinnovabile per ulteriori sette anni, con riserva per l'Ente di

revoca della concessione dell'immobile con area di corte in caso di mancato pagamento del canone di concessione entro le scadenze stabilite;

RITENUTO accordare inoltre alle Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia autorizzazione ad attingere acqua dal pozzo che insiste sulla quota di terreno contrassegnata con il n. 10/2 sita in loc. Cavone su area censita al foglio 93 particella 41;

VISTO l'allegato schema di atto di concessione dell'immobile con area di corte sito in loc. Cavone, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO applicare un canone annuo che consideri l'incidenza dell'Imposta Municipale Propria e che si ritiene congruo determinare, in analogia con fattispecie di concessioni similari, in € 2.160,00 (€ 180,00 mensili) e dovrà essere corrisposto in rate mensili posticipate all'ultimo giorno di ogni mese, mentre il canone annuo per l'anno 2019, stabilito in € 2.160,00 dovrà essere corrisposto in unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto di concessione;

RILEVATO inoltre che il canone dovrà essere assoggettato altresì a rivalutazione annua in misura del 100% dell'ultima variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicata in G.U. nonché assoggettabile ad aumento, in particolare in ipotesi di spese sopravvenute relative all'immobile in oggetto;

RITENUTO inoltre recuperare le indennità annue di occupazione dell'immobile dall'anno 2012 all'anno 2018, convenute dalle parti in complessivi € 10.841,75 (€ 1.461,81 per l'anno 2012 - € 1.461,81 per l'anno 2013 - € 1.461,81 per l'anno 2014 - € 1.614,08 per l'anno 2015 - € 1.614,08 per l'anno 2016 - € 1.614,08 per l'anno 2017 ed € 1.614,08 per l'anno 2018), che verranno corrisposte dalle Concessionarie in 14 rate annuali di € 774,41, la prima entro il 31.03.2020 e quindi entro il 31 agosto di ogni anno a decorrere dal 31 agosto 2020, rate soggette a rivalutazione nella stessa misura del canone a decorrere dall'anno 2021.

DATO ATTO che le Concessionarie Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia saranno tenute alla refusione, anche in via anticipata, delle spese sostenute dall'Ente per eventuali ulteriori imposte e tasse, anche sopravvenute successivamente all'adozione del presente provvedimento, relative al fabbricato oggetto di concessione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) Legge 7.12.2012 n. 213;

AQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) Legge 7.12.2012 n. 213, che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

1. Concedere in uso a favore delle Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia, figlie ed eredi della Sig.ra Marini Alessandra, deceduta il 12.10.2019, l'immobile di questo Ente adibito ad abitazione sito in Tarquinia in loc. Cavone al Km 4,300 della S.S. Aurelia Bis censito al Catasto al Foglio 93 particella 82 - Cat. A/3 articolato in piano seminterrato con due locali e WC con superficie di mq. 58 e un piano terra di n. 3 vani oltre cucina e bagno con superficie di mq. 140, terrazza con superficie di mq. 21 ed area cortilizia di mq. 2.615,00 circa adiacente la quota già in concessione alla defunta Sig.ra Marini contrassegnata con il n. 10/2 in loc. Cavone, immobile riportato nell'allegata planimetria.
2. Accordare a favore delle Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia autorizzazione ad attingere acqua dal pozzo che insiste sulla quota di terreno contrassegnata con il n. 10/2 sita in loc. Cavone su area censita al foglio 93 particella 41, onerando le medesime di ogni spesa relativa al pozzo medesimo.

3. Approvare l'allegato schema di atto di concessione dell'immobile con area di corte sito in loc. Cavone, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Ribadire inoltre che la concessione annuale del suddetto immobile decorre dal 1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2025 e si rinnoverà tacitamente alla scadenza per ulteriori anni sette a favore degli eredi della Sig.ra Marini Alessandra, salvo intervenga recesso delle Concessionarie o revoca della concessione da parte dell'Ente per mancato pagamento del canone di concessione entro le scadenze.
5. Dare atto che, come riportato in narrativa, le Concessionarie Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia saranno tenute alla refusione, anche in via anticipata, delle spese sostenute dall'Ente per eventuali ulteriori imposte diverse dall'IMU e per tasse, anche sopravvenute successivamente all'adozione del presente provvedimento, relative all'immobile oggetto di concessione.
6. Applicare un canone annuo determinato, per le motivazioni di cui in narrativa, in analogia con fattispecie di concessioni similari, in € 2.160,00 (€ 180,00 mensili) e dovrà essere corrisposto in rate mensili posticipate all'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dall'anno 2020, mentre il canone annuo per l'anno 2019, stabilito nel medesimo importo di € 2.160,00, dovrà essere corrisposto in unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto di concessione.
7. Assoggettare il canone di concessione a rivalutazione annua in misura del 100% dell'ultima variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicata in G.U. a decorrere dall'anno 2021, canone rinegoziabile dalle parti successivamente al quattordicesimo anno, sempreché siano stati corrisposti regolarmente tutti i canoni di concessione e siano state onorate dalle Concessionarie tutte le altre obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
8. Recuperare le indennità annue di occupazione dell'immobile dall'anno 2012 all'anno 2018, convenute dalle parti in complessivi € 10.841,75 (€ 1.461,81 per l'anno 2012 - € 1.461,81 per l'anno 2013 - € 1.461,81 per l'anno 2014 - € 1.614,08 per l'anno 2015 - € 1.614,08 per l'anno 2016 - € 1.614,08 per l'anno 2017 ed € 1.614,08 per l'anno 2018), indennità che verranno corrisposte dalle Concessionarie in 14 rate annuali di € 774,41, la prima relativa all'anno 2019 entro il 31.03.2020 e quindi entro il 31 agosto di ogni anno a decorrere dal 31 agosto 2020, rate soggette a rivalutazione nella stessa misura del canone a decorrere dall'anno 2021.
9. Demandare alle Concessionarie ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, interventi che pertanto dovranno essere eseguiti a cura e spese del medesimo e sotto la propria esclusiva responsabilità, osservando ogni adempimento di legge, con rinuncia fin da ora da parte delle Concessionarie ad ogni eccezione in merito.
10. Dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
11. Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
12. Demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

La deliberazione è approvata con voti unanimi.

La presente deliberazione con voti unanimi è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

CONCESSIONE IN USO IMMOBILE DELL'ENTE CON AREA DI CORTE SITO IN TARQUINIA IN LOC. CAVONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell'Università Agraria di Tarquinia e nell'ufficio del Servizio Tecnico

SONO PRESENTI

Dott. Rossano Cea, nato a Civitavecchia l'11 maggio 1970, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell'Università Agraria di Tarquinia – d'ora in poi anche Ente, con sede in Tarquinia via G. Garibaldi n. 17, ivi domiciliato per la carica - C.F. e P.IVA 00076220565, come lo stesso dichiara, per conto e nell'interesse della quale interviene al presente atto, essendovi legittimato in virtù del Decreto del Presidente n. __ del _____

e

Sig.ra Romagnoli Stefania nata a _____ il _____ - Codice Fiscale _____ che interviene al presente atto in qualità di erede della Sig.ra Marini Alessandra, già detentrica dell'immobile con annessa area di pertinenza sito in Tarquinia in loc. Cavone al Km 4,300 della S.S. Aurelia Bis oggetto del presente atto di concessione

Sig.ra Romagnoli Letizia nata a _____ il _____ - Codice Fiscale _____ che interviene al presente atto in qualità di erede della Sig.ra Marini Alessandra, già detentrica dell'immobile con annessa area di pertinenza sito in Tarquinia in loc. Cavone al Km 4,300 della S.S. Aurelia Bis oggetto del presente atto di concessione

PREMESSO CHE:

- questa Università Agraria annovera nel proprio patrimonio un immobile sito in Comune di Tarquinia in loc. Cavone al Km 4,300 della S.S. Aurelia Bis censito al Catasto al Foglio 93 particella 82 - Cat. A/3 articolato in piano seminterrato con due locali e WC con superficie di mq. 58 e un piano terra di n. 3 vani oltre cucina e bagno con superficie di mq. 140 oltre terrazza con superficie di mq. 21;
- l'immobile è completato da un'area cortilizia di pertinenza di mq. 2.615;
- l'immobile, risalente a data antecedente al 1967, si configurava in origine come un casale rurale in rovina ed è stato ristrutturato nella prima metà degli anni novanta (con l'autorizzazione del Comune di Tarquinia) dal Sig. Stefanelli Luigi, utente dell'Ente deceduto in data 16.04.2017 ed è stato successivamente detenuto dalla vedova Sig.ra Marini Alessandra;

- a seguito di colloqui intercorsi in occasione dell'incontro tenutosi il 19.09.2018 presso la sede di questo Ente con la detentrica dell'immobile sopra descritto Sig.ra Marini Alessandra a tal fine convocata con nota prot. n. 1309 del 5.09.2018, è emersa la disponibilità a regolarizzare la propria posizione, atteso che il Servizio Tecnico dell'Ente ha comunicato il proposito di imporre un canone di concessione relativo all'immobile in loc. Cavone;
- tuttavia, nelle more della definizione di un rapporto di concessione dell'immobile che risultasse di mutua soddisfazione e convenienza delle parti, la Sig.ra Marini Alessandra è deceduta in data 12.10.2019;
- le figlie della Sig.ra Marini Alessandra, Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia, hanno espresso la volontà di continuare a condurre l'immobile in loc. Cavone, che necessita peraltro di importanti interventi di manutenzione, confermando il proposito di definire un rapporto di concessione;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

1. L'Università Agraria di Tarquinia, come sopra costituita e rappresentata, concede in uso a favore delle Sigg.re Romagnoli Stefania e Romagnoli Letizia, d'ora in poi anche le Concessionarie, figlie ed eredi dell'utente Marini Alessandra, deceduta il 12.10.2019, l'immobile di questo Ente adibito ad abitazione sito in Tarquinia in loc. Cavone al Km 4,300 della S.S. Aurelia Bis censito al Catasto al Foglio 93 particella 82 - Cat. A/3 articolato in piano seminterrato con due locali e WC con superficie di mq. 58 e un piano terra di n. 3 vani oltre cucina e bagno con superficie di mq. 140, terrazza con superficie di mq. 21 ed area cortilizia di mq. 2.615,00 circa adiacente la quota già in concessione alla defunta Sig.ra Marini contrassegnata con il n. 10/2 in loc. Cavone, immobile riportato nell'allegata planimetria.
2. Il casale e l'annessa area di corte di cui al precedente comma 1 sono meglio identificati nell'allegata planimetria.
3. Le Concessionarie sono autorizzate ad attingere acqua presso il pozzo che insiste sulla al foglio 93 particella 41, onerando le medesime di ogni spesa relativa al pozzo medesimo (lavori di manutenzione, refusione canone demaniale etc.).
4. La durata della concessione viene stabilita in anni sette decorrenti dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2025.
5. La durata della concessione in uso del casale in loc. Cavone verrà rinnovata obbligatoriamente in forma tacita alla scadenza per ulteriori sette anni qualora le Concessionarie onorino regolarmente tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto.
6. Al termine del quattordicesimo anno le parti hanno facoltà di rinegoziare le condizioni contrattuali.
7. Tuttavia, qualora tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto di concessione sono rispettate, il rinnovo della concessione è obbligatorio e non può essere rifiutato.

8. Le Concessionarie possono esercitare il diritto di recesso dandone preventiva comunicazione con almeno sei mesi di anticipo.

Art. 3

1. Le Concessionarie assumono l'impegno inderogabile a provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla integrale ristrutturazione dell'immobile ubicato in loc. Cavone oggetto di concessione in uso, con rinuncia fin da ora ad ogni pretesa e/o eccezione in merito.
2. Con la sottoscrizione del presente atto di concessione, le Concessionarie assumono piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni a persone e cose nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
3. Le Concessionarie sono tenute a provvedere a propria cura e spese ad ogni intervento di manutenzione ordinaria dell'immobile dell'Ente e dell'area di corte.
4. Le Concessionarie avranno cura di dare comunicazione all'Ente dell'inizio dei lavori e dovrà provvedere a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità ad acquisire tutti i nulla osta e/o autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell'immobile.
5. Le Concessionarie sono tenute a produrre al Servizio Tecnico dell'Ente idonea documentazione contabile attestante la spesa sostenuta per gli interventi manutentivi dell'immobile.
6. Resta ferma la facoltà dell'Ente di vigilare, tramite il Servizio Tecnico, la corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.

Art. 4

1. Le Concessionarie sono tenute al pagamento di un canone annuo pari ad € 2.160,00 (Euro duemilacentosessanta/00), da corrispondere in unica soluzione alla sottoscrizione del presente atto di concessione per l'anno 2019 e, a decorrere dal gennaio 2020, a rate mensili posticipate di € 180,00 (Euro centoottanta/00) oltre rivalutazione dall'anno 2021 da corrispondere l'ultimo giorno di ogni mese.
2. Il canone di concessione è stato determinato nella misura di cui al precedente comma 1 anche in funzione dei lavori che dovranno essere eseguiti a cura e spese delle Concessionarie e sotto la loro responsabilità.
3. Con riferimento alle indennità annue di occupazione dell'immobile dall'anno 2012 all'anno 2018, convenute dalle parti in complessivi € 10.841,75 (€ 1.461,81 per l'anno 2012 - € 1.461,81 per l'anno 2013 - € 1.461,81 per l'anno 2014 - € 1.614,08 per l'anno 2015 - € 1.614,08 per l'anno 2016 - € 1.614,08 per l'anno 2017 ed € 1.614,08 per l'anno 2018), verranno corrisposte dalle Concessionarie in 14 rate annuali di € 774,41, la prima entro il 31.03.2020 e quindi entro il 31 agosto di ogni anno a decorrere dal 31 agosto 2020.
4. Le rate annuali sono soggette a rivalutazione annua in misura del 100% dell'ultima variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicata in G.U. a decorrere dall'anno 2021.
5. Qualora per qualsiasi motivo la concessione si esaurisca, è comunque dovuto il pagamento delle indennità di occupazione dell'immobile dal 2012 al 2018, per gli importi di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
6. La sottoscrizione del sopramenzionato atto di concessione dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

7. Il canone di concessione è soggetto a rivalutazione annua in misura del 100% dell'ultima variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicata in G.U. a decorrere dall'anno 2021, canone rinegoziabile dalle parti successivamente al quattordicesimo anno, sempreché siano stati corrisposti regolarmente tutti i canoni di concessione e siano state onorate dalle Concessionarie tutte le altre obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
8. Le Concessionarie sono tenute alla refusione, anche in via anticipata, delle spese sostenute dall'Ente per eventuali ulteriori imposte diverse dall'Imposta Municipale Propria e tasse, inclusa la TASI, relative all'immobile oggetto di concessione, anche sopravvenute successivamente all'adozione del presente provvedimento.

Art. 5

1. Il mancato pagamento del canone entro le scadenze mensili costituisce causa di risoluzione del presente atto e di revoca della concessione dell'immobile. Costituisce parimenti causa di risoluzione del presente atto di concessione il mancato pagamento entro le scadenze stabilite degli oneri di cui all'art. 4 comma 3 del presente atto.
2. Nell'ipotesi di inadempimento di cui al precedente comma 1, qualora intervenga nei primi sette anni, preclude in ogni caso il rinnovo tacito della concessione.
3. L'inosservanza di tutte le altre prescrizioni di cui al presente atto di concessione costituisce presupposto per lo scioglimento del vincolo contrattuale mediante pronuncia di risoluzione con provvedimento demandato alla Giunta Esecutiva.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto di concessione saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia.
5. Le spese derivanti dal presente atto e dipendenti sono a totale carico delle Concessionarie, ivi incluse le eventuali spese di registrazione (in caso d'uso).

Tarquinia, _____

Università Agraria di Tarquinia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea

Stefania Romagnoli

Letizia Romagnoli

Ai sensi dell'art. 1341 II comma cod. civ. si intendono specificamente ed espressamente approvati gli articoli. 2, 3 e 4 del presente atto di concessione

Università Agraria di Tarquinia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea

Stefania Romagnoli

Letizia Romagnoli

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
Viterbo

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Tarquinia
 Loc. Cavone

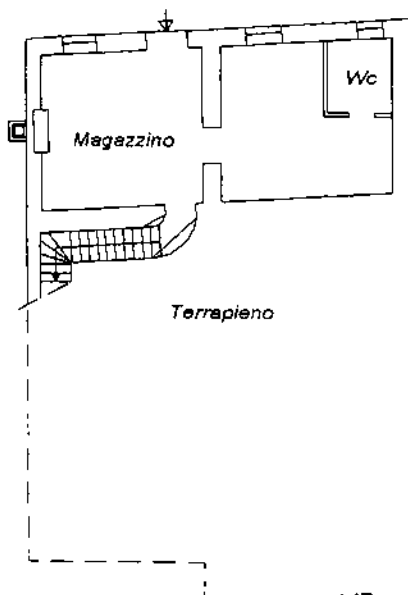
civ. SNC

Identificativi Catastali:
 Sezione:
 Foglio: 93
 Particella: 82
 Subalterno:

Compilata da:
Massi Marco
 Iscritto all'albo:
Geometri
 Prov. Viterbo

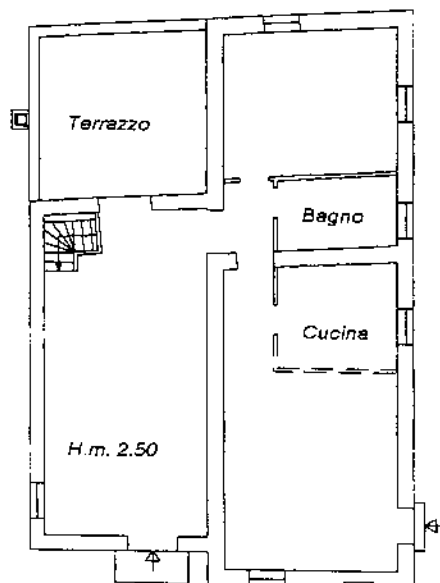
N. 394

Scheda n. 1 Scala 1:200



P. S1

H.2.80

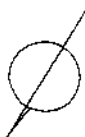


P. TERRA

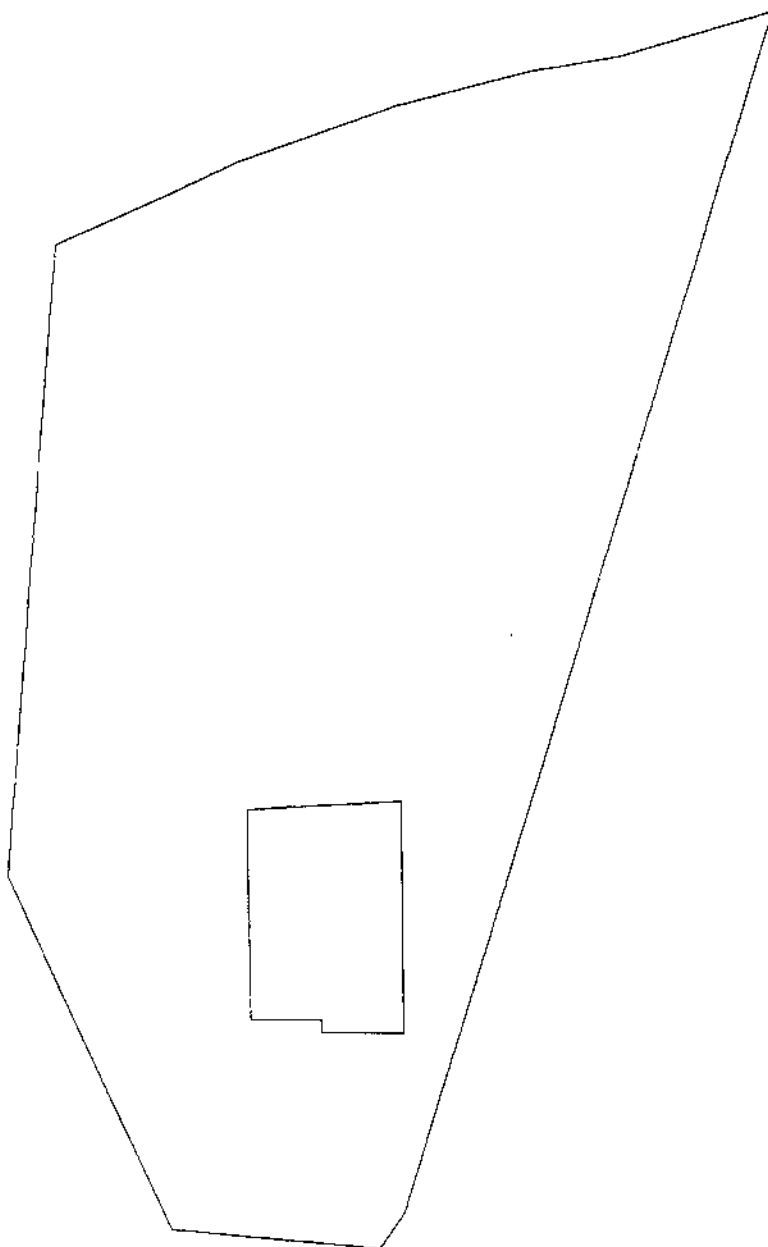
Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Viterbo

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Tarquinia	
Loc. Cavone	civ. SNC
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione:	Massi Marco
Foglio: 93	Iscritto all'albo:
Particella: 82	Geometri
Subalterno:	Prov. Viterbo N. 394

cheda n. 2 Scala 1: 500



Piano Terra





UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 74 del 16 dicembre 2019

Servizio Tecnico

OGGETTO: Concessione in uso immobile con area di corte sito in Tarquinia in loc. Cavone a favore delle eredi dell'utente Marini Alessandra. Determinazioni.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 12 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 12 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria Bellucci

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Sergio Borzacchi

Il Segretario
f.to Dott. Rossano Cea

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 24 DIC. 2019



Il Segretario
Dott. Rossano Cea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato online sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 24 DIC. 2019 al 08 GEN. 2020

Tarquinia, li 24 DIC. 2019

Il Segretario
Dott. Rossano Cea